

XI LEGISLATURA  
CONSIGLIO REGIONALE

Verbale n. **59**

Seduta pomeridiana dell'11 marzo 2014

Presidenza del Presidente **Iacop**

indi

del Presidente **Gabrovec**

indi

del Presidente **Iacop**

indi

del Presidente **Gabrovec**

Verbalizza Pierluigi PORAZZI, segue Daniela ALZETTA.

Presidenza del Presidente Iacop

La seduta inizia alle ore 14.15.

Il PRESIDENTE, dichiarata aperta la 59<sup>a</sup> seduta del Consiglio regionale, informa che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 57; qualora non fossero sollevate eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale stesso sarà considerato approvato.

Comunica, inoltre, che ha chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la consigliera Da Giau.  
(Il congedo è concesso)

Comunica, infine, che è pervenuta alla Presidenza la sentenza n. 41 del 2014, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia nei confronti dello Stato, in relazione al verbale del 5 marzo 2013 dell'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione, relativo alle elezioni per la Camera dei deputati svoltesi il 24 e 25 febbraio 2013.

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 1 dell'ordine del giorno**, che prevede:

**Seguito della discussione sulla proposta di legge:**

**"Azioni a sostegno delle attività produttive" (36)**

(d'iniziativa dei Consiglieri: Liva, Gratton, Bianchi, Colautti, Dipiazza, Lauri, Paviotti, Piccin, Riccardi, Shaurli, Tondo)

(Relatori: **SIBAU, GRATTON, AGNOLA**)

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale, comunica che è stato presentato il seguente Ordine del giorno, a cui è stata aggiunta la firma della consigliera Bagatin:

*ORDINE DEL GIORNO n. 1*

*MARSILIO, LIVA, AGNOLA, CODEGA, MORETTI, REVELANT, SHAURLI, MARTINES, CREMASCHI, ZILLI, ZECCHINON, TRAVANUT, BOEM, GRATTON, UKMAR, PAVIOTTI, GREGORIS, CARGNELUTTI, NOVELLI, ZIBERNA, SIBAU, RICCARDI, PICCIN, ROTELLI, PUSTETTO, BIANCHI, USSAI, FRATTOLIN, SERGO, VIOLINO, DE ANNA, COLAUTTI, EDERA, GEROLIN, BAGATIN*

*"Il Consiglio Regionale,*

*considerato il perdurare della crisi che sta da anni affliggendo il sistema produttivo italiano;*

*atteso che il "Made in Italy" rappresenta da sempre un marchio di qualità nel mondo, e che la salvaguardia di questo marchio può essere una delle leve più importanti per risollevare il nostro Paese da questa crisi, con una disoccupazione soprattutto giovanile non più sostenibile, dovuta anche al fatto che diversi prodotti commercializzati con il "Made in Italy" sono in larga misura realizzati fuori dal nostro paese;*

*ritenuto che vadano combattute e represses tutte le azioni volte alla commercializzazione di prodotti che si fregiano di questo marchio pur essendo prodotti totalmente all'estero e/o solo in minima parte in Italia;*

*rilevato altresì che vadano comunque incentivate le produzioni legalmente titolate ad utilizzare il marchio "Made in Italy" in quanto questo può essere uno strumento per favorire la ripresa e*

*l'occupazione nel nostro Paese.  
Tutto ciò premesso,*

#### IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

*- a valutare la possibilità di inserire nei bandi per l'ottenimento di contribuzioni regionali, punteggi premianti quelle aziende che presentano domanda, dichiarando che i loro prodotti sono fabbricati per almeno l'80% sul territorio italiano, escludendo dal conteggio le spese per l'etichettatura, il confezionamento, la pubblicità e la spedizione;*

*- a proporre una Legge nazionale, su iniziativa regionale, a difesa del "Made in Italy" conseguentemente in difesa del VERO LAVORO DEGLI OPERAI E OPERAIE, composta da un unico articolo:*

##### *<<Articolo 1*

*1. E' possibile apporre il marchio "Made in Italy" esclusivamente su prodotti che siano stati fabbricati almeno per l'80% (OTTANTA per cento) sul territorio Italiano, escluso l'etichettatura, confezionamento, pubblicità e spese di spedizione>>;*

*- ad attivarsi nei confronti del Governo, del Parlamento e dell'Unione Europea affinché vengano promosse azioni volte a promuovere e tutelare il marchio "Made in Italy" e i prodotti che hanno titolo per fregiarsi di questo marchio."*

Prende quindi la parola, in sede di replica, l'assessore BOLZONELLO, il quale, tra l'altro, dopo aver replicato agli interventi della precedente seduta, dichiara di accogliere l'Ordine del giorno n. 1.

Il PRESIDENTE, quindi, comunica che si passa ora all'esame dei singoli articoli.

Gli articoli 1, 2, 3 e 4, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine senza discussione, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 4 bis:

AGNOLA, SHAURLI, MARSILIO, RICCARDI, CARGNELUTTI, GRATTON, LIVA, BIANCHI, MORETTI

*Emendamento aggiuntivo (pagina 4 bis.1)*

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

##### *<<Art. 4 bis*

*(Interventi per il miglioramento dell'accesso ad internet nelle zone non servite da connessioni fisiche di banda larga)*

*1. Per le finalità e secondo le modalità di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3, 4 e 5, della legge regionale 23/2013 è autorizzata per l'anno 2014 una maggior spesa di 200.000 euro.*

*2. Le Comunità montane presentano domanda di finanziamento secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 23/2013 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.>>.*

Poiché nessuno chiede di intervenire nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori SIBAU, GRATTON e AGNOLA e, per la Giunta, l'assessore BOLZONELLO (tutti favorevoli).

L'emendamento di pagina 4 bis.1, istitutivo dell'articolo 4 bis, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 5, che non presenta emendamenti, posto in votazione senza discussione, viene approvato.

All'articolo 6 è stato presentato il seguente emendamento:

*SIBAU, REVELANT, SANTAROSSA, DIPIAZZA*

*Emendamento modificativo (pagina 6.1)*

*1. Sostituire il comma 1 con il seguente:*

*"1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 2/2012 sono inseriti i seguenti:*

*<<2 bis. Una quota non inferiore al 10 per cento delle dotazioni di cui al comma 1 è riservata all'attivazione di garanzie a condizioni agevolate, a favore delle microimprese, a fronte di operazioni di microcredito. Con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 1, sono riconosciute condizioni di particolare agevolazione a favore delle microimprese individuate quali ONLUS ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).*

*2 ter. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di risparmio e sviluppo energetico sul territorio regionale le garanzie di cui al comma 1 possono essere concesse anche in relazione a finanziamenti per la realizzazione dei seguenti interventi:*

*a) favorire il risparmio energetico e/o l'uso razionale di energia con la riduzione dei consumi di energia elettrica e/o termica, a parità di produzione, anche con l'introduzione di nuovi processi tecnologici, ivi compresa la cogenerazione;*

*b) incentivare la produzione per l'utilizzo diretto di energia tramite gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di accedere alla procedura di qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili (qualifica IAFR), ai sensi del DM 18 dicembre 2008 e del DM 6 luglio 2012.*

*c) piccoli interventi negli impianti e negli edifici esistenti volti ad incrementare l'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ai sensi del DM 28 dicembre 2012 ed al monitoraggio dei consumi energetici;*

*d) servizi di consulenza esterna di Energy management, volti a predisporre analisi sui costi energetici e programmi di monitoraggio e di riduzione duratura dei consumi energetici finali dell'impresa, nonché a espletare le pratiche di qualificazione degli impianti volte per accedere agli incentivi di cui al DM 6 luglio 2012 ed al DM 28 dicembre 2012.*

*2 quater. Le garanzie di cui al comma 1 possono essere concesse anche alle società che forniscono servizi energetici volti al miglioramento dell'efficienza energetica presso i propri clienti, con garanzia di risultato (ESCO), riconosciute dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) e certificate secondo la norma UNI-CEI 11352, aventi sede operativa nel territorio regionale.>>."*

Il Relatore SIBAU illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori GRATTON e AGNOLA e, per la Giunta, l'assessore BOLZONELLO (tutti favorevoli).

L'emendamento di pagina 6.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 6, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 6 bis:

*SIBAU, REVELANT, SANTAROSSA, DIPIAZZA*

*Emendamento aggiuntivo (pagina 6 bis.1)*

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

*<<Art. 6 bis  
(Promozione della cultura del risparmio energetico)*

*1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle Camere di Commercio regionali a sostegno di attività aventi come obiettivo la promozione della cultura del risparmio energetico presso le imprese, nonché attività di consulenza, informazione e formazione rivolte alle imprese per comunicare gli strumenti di incentivazione e di promozione finalizzati al risparmio energetico, a livello regionale, statale e comunitario.*

*2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio \_\_\_\_\_ e del capitolo \_\_\_\_\_ di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Contributi alle Camere di Commercio regionali a sostegno di attività aventi come obiettivo la promozione della cultura del risparmio energetico presso le imprese.>>.*

*(COPERTURA CON PARI RIDUZIONE DALLO STANZIAMENTO PREVISTO DALL'ART. 16 COMMA 6)*

Il Relatore SIBAU illustra tale emendamento.

Intervengono, nel successivo dibattito, i consiglieri BIANCHI (contraria), COLAUTTI (il quale invita i presentatori al ritiro dell'emendamento in discussione), LAURI e RICCARDI (il quale chiede ai presentatori il ritiro dell'emendamento).

Il Relatore SIBAU, quindi, ritira l'emendamento di pagina 6 bis.1, chiedendo assicurazioni alla Giunta in merito all'oggetto dell'emendamento e ne preannuncia l'eventuale trasformazione in un Ordine del giorno.

L'assessore BOLZONELLO assicura l'interessamento della Giunta in proposito.

Gli articoli 7, 8, 9 e 10, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine senza discussione, vengono approvati.

All'articolo 11 è stato presentato il seguente emendamento:

*GRATTON, MORETTI*

*Emendamento modificativo (pagina 11.1)*

*Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:*

*Dopo le parole <<della località>> sono aggiunte le seguenti: <<previa acquisizione di informazioni da parte della Società d'Area GIT SpA titolare della gestione degli impianti Termali Marini, talassoterapici, psammatoterapici e della concessione della Spiaggia>>.*

Il Relatore GRATTON illustra tale emendamento e propone il seguente subemendamento orale: "Sostituire le parole <<previa acquisizione di informazioni da parte della>> con le seguenti: <<sentita la>>."

Dopo l'intervento, nel successivo dibattito, del solo consigliere RICCARDI, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori SIBAU, GRATTON e AGNOLA e, per la Giunta, l'assessore BOLZONELLO (tutti favorevoli).

L'emendamento di pagina 11.1, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 11, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

All'articolo 12 è stato presentato il seguente emendamento:

*SIBAU, CIRIANI, ZILLI*

*Emendamento soppressivo (pagina 12.1)*

*Sopprimere l'articolo.*

Il consigliere CIRIANI illustra tale emendamento.

Intervengono, nel successivo dibattito, i consiglieri COLAUTTI, PAVIOTTI, REVELANT, ZILLI (la quale, tra l'altro, anticipa l'illustrazione del proprio emendamento di pagina 16.2), RICCARDI (il quale precisa che la sua contrarietà a tale emendamento non è relativa al contenuto, ma a un problema di coerenza con le norme della proposta di legge in esame), LIVA, SERGO e LAURI.

Prendono quindi la parola, per le rispettive repliche, i Relatori SIBAU (il quale preannuncia il proprio voto di astensione), GRATTON e AGNOLA e, per la Giunta, l'assessore BOLZONELLO (contrari).

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, in termini regolamentari, il mantenimento dell'articolo 12, che viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 13 ante:

*GIUNTA REGIONALE*

*Emendamento aggiuntivo (pagina 13 ante.1)*

*Prima dell'articolo 13 aggiungere il seguente:*

*<<Art. 13 ante*

*(Ricapitalizzazione di Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia S.p.A.)*

- 1. Al fine di consentire alla Finanziaria MC S.p.A. di partecipare all'aumento di capitale che venisse deliberato dalla Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia S.p.A., l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della medesima Finanziaria MC S.p.A. nel limite massimo di 23 milioni di euro.*
- 2. L'aumento di capitale della Banca Mediocredito Friuli Venezia Giulia S.p.A. di cui al comma 1 potrà essere disposto, previa delibera della Giunta regionale, a seguito della presentazione da parte della Banca del piano di patrimonializzazione autorizzato dalla competente autorità di vigilanza.*
- 3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di 23 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2016, con riferimento al capitolo di nuova istituzione 8690 denominato "Aumento di capitale della Finanziaria MC S.p.A.".*
- 4. All'onere complessivo di euro 23 milioni per l'anno 2014 si provvede mediante storno di pari importo corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6 della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2014, n. 111 (Trasferimento delle somme non utilizzate al 31.12.2013 su capitoli di fondi regionali, mutuo o fondi globali), dalla medesima unità di -bilancio 10.7.2.3470 e capitolo 9710 partita n. 54 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016.>>.*

L'assessore PERONI illustra tale emendamento.

Intervengono, nel successivo dibattito, i consiglieri BIANCHI e CIRIANI (il quale propone di aggiungere, al comma 2, dopo la parola "vigilanza", le parole "dopo aver sentito la Commissione competente").

Il PRESIDENTE, quindi, dà la parola all'assessore PERONI, il quale dichiara di accogliere e di far proprio tale subemendamento orale.

Dopo l'intervento del consigliere RICCARDI, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori SIBAU, GRATTON e AGNOLA (favorevoli) e, per la Giunta, l'assessore PERONI (il quale replica ai precedenti interventi).

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento di pagina 13 ante.1, istitutivo dell'articolo 13 ante, con il seguente subemendamento orale: «*dopo la parola "vigilanza", aggiungere le parole "sentita la Commissione consiliare competente".*», che viene approvato.

Gli articoli 13 e 14, che non presentano emendamenti, posti in votazione singolarmente e nell'ordine senza discussione, vengono approvati.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo dell'articolo 14 bis:

**GIUNTA REGIONALE**

*Emendamento aggiuntivo (pagina 14 bis.1)*

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

<<Art. 14 bis  
(Fondo di dotazione Promotur)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dotare l'Agenzia regionale Promotur di un fondo di dotazione destinato alla copertura degli oneri, derivanti dalle controversie tributarie, anche già definite, relative al soggetto incorporato ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 (Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione).
2. Il fondo previsto dal comma 1 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Agenzia Promotur alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali corredata di una relazione illustrativa e di apposito prospetto inerente il suo utilizzo.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 previsti in 1.015.455,86 euro suddivisi in ragione di 335.153,79 euro per l'anno 2014, di 338.477,07 euro per l'anno 2015 e di 341.825 euro per il 2016 fanno a carico all'unità di bilancio \_\_\_\_\_ e al capitolo \_\_\_\_ di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 con la denominazione "Fondo di dotazione Promotur per copertura oneri derivanti da controversie tributarie".
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.1.1.1003 e dal capitolo 6575 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 suddiviso in ragione di 335.153,79 euro per l'anno 2014, di 338.477,07 euro per l'anno 2015 e di 341.825 euro per il 2016.>>.

L'assessore BOLZONELLO illustra tale emendamento.

Poiché nessuno chiede di intervenire nel successivo dibattito, prendono la parola, per le rispettive repliche, i Relatori SIBAU, GRATTON e AGNOLA (tutti favorevoli).

L'emendamento di pagina 14 bis.1, istitutivo dell'articolo 14 bis, posto in votazione, viene approvato.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo di un ulteriore nuovo articolo:

**GIUNTA REGIONALE**

*Emendamento aggiuntivo (pagina 14 bis.2)*

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

<<Art. 14 bis  
(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 2/2002)

1. All'articolo 13 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 1, dopo le parole <<attività produttive>> sono aggiunte le seguenti <<ed è scelto tra:
    - a) dirigenti pubblici o privati, in possesso di diploma di laurea, che abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni in settori attinenti l'ambito operativo della TurismoFVG in enti, associazioni o società pubbliche o private del comparto turistico;

*b) persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nel settore turistico, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico>>;  
b) il comma 2 è abrogato.*

Il PRESIDENTE comunica di ritenere tale emendamento estraneo all'oggetto della proposta di legge in esame, e chiede quindi alla Giunta di ritirarlo.

L'assessore BOLZONELLO, quindi, ritira l'emendamento di pagina 14 bis.2.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo di un ulteriore nuovo articolo:

**GIUNTA REGIONALE**

*Emendamento aggiuntivo (pagina 14 bis.3)*

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

*<<Art. 14 bis  
(Modifica all'articolo 5 sexies della legge regionale 50/1993)*

*1. All'articolo 5 sexies della legge regionale 50/1993 sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 2, dopo le parole <<o private>> sono aggiunte le seguenti <<o tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale nei settori attinenti l'ambito operativo dell'Agenzia, che abbiano svolto funzioni direttive per almeno cinque anni in enti, associazioni o aziende pubbliche o private operanti nel settore turistico>>.*

*b) al comma 2 bis, dopo le parole <<Giunta regionale.>> sono aggiunte le seguenti: <<In caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore generale le funzioni sostitutorie sono svolte dal Direttore del Servizio affari generali e amministrativi della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.>>.*

Il PRESIDENTE comunica di ritenere tale emendamento estraneo all'oggetto della proposta di legge in esame, e chiede quindi alla Giunta di ritirarlo.

L'assessore BOLZONELLO, quindi, ritira l'emendamento di pagina 14 bis.3.

È stato presentato il seguente emendamento, istitutivo di un ulteriore nuovo articolo, con un relativo subemendamento:

**GIUNTA REGIONALE**

*Subemendamento modificativo (pagina 14 bis.3.1)*

*All'emendamento aggiuntivo 14 bis.4, al comma 5 decies sostituire le parole <<con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti>> con la seguente: <<capoluogo>>.*

**GIUNTA REGIONALE**

*Emendamento aggiuntivo (pagina 14 bis.4)*

*Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

<<Art. 14 bis  
(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 3/1999)

1. All'articolo 14 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<5. La Giunta regionale, in caso di gravi irregolarità di gestione ovvero di impossibilità degli organi di funzionare, su proposta dell'Assessore regionale competente, delibera lo scioglimento degli organi medesimi e provvede alla nomina di un Commissario, che si sostituisce, con pienezza di poteri, agli organi disciolti per il tempo strettamente necessario alla loro ricostituzione e comunque per un periodo di tempo non superiore ad un anno.>>;

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

<<5 bis. La Giunta regionale, in caso di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, di difficoltà nel pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, nonché di mancata ricostituzione degli organi, in presenza di adeguato patrimonio del Consorzio e di prospettive di recupero dell'equilibrio economico finanziario, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, al fine di garantire e tutelare l'interesse sociale ed economico della zona industriale per i riflessi sociali ed occupazionali nonché al fine di attenuare l'indebitamento e di garantire la ripresa dell'attività del Consorzio, delibera lo scioglimento dei suoi organi qualora non già disposto ai sensi del comma 5 e nomina il Commissario straordinario.

5 ter. Il Commissario straordinario opera in regime di continuità aziendale, finalizza la sua attività alla ristrutturazione economica e finanziaria del Consorzio, all'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse infrastrutturali e adotta gli atti necessari a definire le procedure di rilevazione dello stato patrimoniale, economico-finanziario e del personale del Consorzio. In particolare il Commissario straordinario:

a) rileva lo stato patrimoniale, economico, finanziario e del personale del Consorzio;

b) rileva il patrimonio immobiliare, ed aggiorna la valutazione dei singoli immobili acquisendo apposita relazione di stima effettuata dalla competente Agenzia del territorio;

c) rileva i beni immobili affidati in gestione al Consorzio, ovvero rispetto ai quali il Consorzio è parte di rapporti giuridici fonte di obbligazione nei confronti di terzi, nonché i beni immobili strumentali all'attività del Consorzio con particolare riferimento alla viabilità e le opere connesse, le infrastrutture a rete ed i servizi tecnologici. Sono beni immobili strumentali all'attività del Consorzio le strade di uso pubblico e le opere connesse, le infrastrutture la cui funzione sociale è predominante, le reti di comunicazione, gli impianti di cogenerazione di energia, fatta salva ogni ulteriore motivata valutazione del Commissario in relazione ad altri beni diversi da quelli sopra individuati;

d) rileva, ove esistenti, i beni mobili rispetto ai quali il Consorzio sia titolare di un diritto reale ovvero di un diritto di credito ovvero vanti una posizione giuridica di obbligo o vantaggio;

e) provvede alla ricognizione di particolari opere o impianti suscettibili di trasferimento ad altri soggetti pubblici in ottemperanza alla vigente normativa di settore;

f) rileva, ove esistenti, le partecipazioni in società, enti, associazioni, cooperative, fondazioni, consorzi, istituti ed organismi di cui il Consorzio sia titolare;

g) individua le attività e le passività rinegoziando i rapporti con i creditori;

h) rileva gli investimenti programmati di cui al comma 1.

*5 quater. Acquisite le valutazioni di cui alla lettera b) del comma 5 ter, il Commissario straordinario provvede all'alienazione dei beni immobili del Consorzio, eccettuati quelli di cui alla lettere c) ed e) del comma 5 ter, liquida le posizioni giuridiche in capo al Consorzio con riferimento ai beni di cui alla lettera d) del comma 5 ter e alla dismissione delle partecipazioni di cui alla lettera f) del comma 5 ter. Con specifico riferimento ad immobili concessi in locazione alle imprese, il commissario Commissario straordinario offre gli stessi ai privati aventi titolo di prelazione all'importo rilevato ai sensi della lettera b) del comma 5 ter. I privati esercitano la prelazione e provvedono al pagamento dell'importo previsto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Commissario. Il Commissario aliena i beni mobili facenti parte del patrimonio del Consorzio non strumentali all'attività. L'Amministrazione regionale è autorizzata a riprogrammare, in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, le risorse concesse a fronte degli investimenti di cui alla lettera h) del comma 5 ter per i quali non sono stati appaltati i lavori alla data di nomina del Commissario straordinario.*

*5 quinquies. Il Commissario straordinario compie ogni altra attività utile alla gestione ordinaria del Consorzio e alla celere definizione delle operazioni di dismissione e trasmette con cadenza trimestrale alla Giunta regionale una relazione sulle attività svolte e sui risultati raggiunti. Periodicamente il Commissario straordinario convoca i soci e le imprese insediate per aggiornarli. Il Commissario straordinario si avvale del personale del Consorzio per l'esercizio della sua attività.*

*5 sexies. Il Commissario straordinario chiude le operazioni di ristrutturazione economico finanziaria entro 360 giorni dalla nomina con l'approvazione del bilancio finale di mandato e la definizione delle poste attive e passive della gestione e della consistenza dei beni di cui al comma 5 ter lettere c) ed e). Entro lo stesso termine trasmette alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive il bilancio finale di mandato. La Giunta regionale, acquisito il parere delle Direzioni centrali competenti in materia di finanze infrastrutture, mobilità, lavori pubblici, e ambiente delibera, qualora ne ricorrano i presupposti, l'applicazione del comma 5 octies ovvero detta gli indirizzi al Commissario straordinario per la ricostituzione degli organi.*

*5 septies In caso di comprovata particolare complessità, la Giunta regionale ha facoltà di prorogare alla luce di specifica e motivata istanza da parte del Commissario straordinario l'incarico conferito ai commissari di cui al comma 5 bis.*

*5 octies In caso di grave perdita di esercizio per più di tre esercizi finanziari consecutivi nonché di impossibilità di assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili o di impossibilità di pagamento di debiti liquidi ed esigibili nei confronti di terzi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di attività produttive di concerto con l'Assessore regionale competente in materia finanziaria, nomina il Commissario liquidatore e delibera lo scioglimento del Consorzio e dei suoi organi.*

*5 nonies. Il Commissario di cui al comma 5 octies si sostituisce agli organi sciolti e provvede alla liquidazione del Consorzio, all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio del Consorzio. Ogni atto o contratto adottato e sottoscritto dal Commissario di cui al comma 5 octies in deroga a quanto previsto dal presente articolo è nullo.*

*5 decies. Ai Commissari di cui ai commi 5 bis e 5 octies spetta un compenso individuato con il provvedimento di nomina pari all'indennità di carica spettante ai Sindaci dei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio.*

*5 undecies. Al fine del rispetto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, in pendenza delle procedure commissariali di cui ai commi 5, 5 ter e 5 octies e sino alla loro*

*conclusione è sospesa la liquidazione dei contributi concessi ove non erogati ai consorzi commissariati ai sensi della presente legge.*

*5 duodecies. Sino alla conclusione delle gestioni commissariali di cui ai commi 5 bis e 5 octies è sospesa la funzione di vigilanza di cui al comma 1 e di cui al comma 2, dell'articolo 6.>>.*

*2. Alle gestioni commissariali disposte ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 3/1999 e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica il termine di cui al comma 5 come sostituito dal comma 1, lettera a).>>*

L'assessore BOLZONELLO nell'illustrare tali emendamenti, propone il seguente subemendamento orale: «Al comma 5 quinquies, dopo le parole "Giunta regionale", aggiungere le seguenti: "e alla competente Commissione consiliare".» e, motivandone le ragioni, chiede una breve sospensione della seduta.

La seduta viene così sospesa alle ore 15.50.

Presidenza del Vicepresidente Gabrovec

La seduta riprende alle ore 16.00.

Il PRESIDENTE, dichiarata riaperta la seduta, dà nuovamente la parola all'assessore BOLZONELLO, il quale completa l'illustrazione degli emendamenti in esame e propone i seguenti ulteriori subemendamenti orali al comma 5 decies: «Al comma 5 decies, sostituire la parola "pari" con le seguenti: "fino ad un massimo corrispondente". e sostituire le parole "con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti" con la seguente: "capoluogo".».

Intervengono, nel successivo dibattito, i consiglieri BIANCHI, COLAUTTI, TRAVANUT, RICCARDI,

Presidenza del Presidente Iacop

GRATTON, PAVIOTTI, MORETTI e SHAURLI.

Presidenza del Vicepresidente Gabrovec

Intervengono, quindi, in sede di replica la Presidente SERRACCHIANI e l'assessore BOLZONELLO, il quale, tra l'altro, dichiara di ritirare l'emendamento di pagina 14 bis.3.1 e di modificare oralmente l'emendamento di pagina 14 bis.4 nel seguente modo: *sostituire il punto 5 decies con il seguente: "Ai Commissari di cui ai commi 5 bis e 5 octies spetta un compenso individuato con il provvedimento di nomina fino ad un massimo corrispondente all'indennità di carica spettante ai Sindaci dei comuni capoluogo. Gli oneri derivanti dal presente comma sono a carico della gestione del Consorzio."*

Il consigliere RICCARDI chiede di poter intervenire per dichiarazione di voto, ma il PRESIDENTE precisa che, in tale fase, intervengono per dichiarazione di voto i soli Relatori.

Dopo il parere dei Relatori AGNOLA, GRATTON e SIBAU (tutti favorevoli), l'emendamento di pagina 14 bis.4, istitutivo dell'articolo 14 bis, posto in votazione nel testo emendato oralmente ai punti 5 quinquies e 5 decies, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento istitutivo di un nuovo articolo:

GRATTON, LIVA, BIANCHI, LAURI, SHAURLI, RICCARDI, PICCIN, COLAUTTI

Emendamento aggiuntivo (pagina 14 bis.5)

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

<<Art. 14 bis

(Modifiche agli articoli 42, 60, 72 bis, 75 della legge regionale 12/2002)

a) Dopo il comma 5 dell'articolo 42 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) è inserito il seguente:

<<5 bis. In deroga a quanto stabilito al comma 1, gli incentivi di cui all'articolo 60 bis sono concessi esclusivamente ad imprese artigiane di piccolissime dimensioni. Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si intendono quelle che rientrano nella definizione di microimpresa e realizzano un fatturato annuo oppure presentano un totale di bilancio annuo non superiori a 500.000 euro.>>.

b) Dopo l'articolo 60 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserito il seguente:

<<Art. 60 bis

(Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni)

1. Al fine di incrementare le possibilità di accesso al credito e di promuovere la bancabilità delle imprese artigiane di piccolissime dimensioni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse incentivi in forma di contributo a fondo perduto sulle seguenti spese:

a) spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione ad operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale;

c) spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel limite massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile.>>.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 9615 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

3. All'onere complessivo di 200.000 euro per l'anno 2014 si provvede mediante storno di pari importo corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2013 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6 della legge regionale 21/2007, con deliberazione della Giunta regionale 24 gennaio 2014, n. 111 (LR 21/2007 art. 31 - Trasferimento delle somme non utilizzate al 31.12.2013 su capitoli di fondi regionali, mutuo o fondi globali) dalla medesima unità di bilancio 10.7.2.3470 e capitolo 9710 partita n. 54 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016.

c) Dopo la lettera h) del comma 3 dell'articolo 72 bis della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è inserita la seguente:

<<h bis) Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 60 bis;>>;

d) Al comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), dopo le parole << 57 >> sono inserite le seguenti: <<60 bis,>>.>>

Il consigliere GRATTON illustra tale emendamento.

Dopo il parere dei Relatori SIBAU, AGNOLA, e GRATTON e dell'assessore BOLZONELLO (tutti favorevoli), l'emendamento di pagina 14 bis.5, istitutivo di un nuovo articolo 14 bis, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 15 è stato presentato il seguente emendamento:

SIBAU, CIRIANI

Emendamento modificativo (pagina 15.1)

Modificare l'articolo nel seguente modo:

1. All'articolo 84 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21 (Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 dopo le parole <<sostiene l'acquisto di veicoli nuovi>> sono inserite le seguenti: <<o usati>>;

b) Al comma 1 dopo le parole <<con emissioni dichiarate>> sono inserite le seguenti: <<pari o>>;

c) Al comma 2 le parole <<almeno 10 anni di vita (Euro 2 o precedenti)>> sono sostituite dalle parole <<almeno 5 anni di vita (Euro 3 o precedenti)>>.

d) Al comma 3 l'importo <<50.000>> è sostituito con l'importo <<75.000>>;

e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. A titolo di indennità per le spese concernenti l'esercizio delle funzioni delegate di cui al comma 3, Unioncamere FVG trattiene un importo percentuale dell'ammontare delle risorse assegnate trasferite dalla Regione, determinato nello schema di convenzione con cui sono disciplinati i rapporti tra la Regione e Unioncamere FVG ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004).>>.

Il consigliere CIRIANI illustra tale emendamento.

Intervengono, in sede di replica, i Relatori SIBAU (che si dichiara favorevole) AGNOLA (il quale chiede che l'emendamento venga posto in votazione per parti separate distinguendo la lettera d) - per la quale propone il seguente emendamento orale: sostituire l'importo <<75.000>> con <<60.000>> - dalle rimanenti per le quali esprime voto contrario) e GRATTON e l'assessore BOLZONELLO (entrambi favorevoli alla lettera d) come emendata e contrari alle restanti lettere).

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione l'emendamento di pagina 15.1 per parti separate.

La lettera d), posta in votazione come emendata oralmente, viene approvata.

Le rimanenti lettere, a), b), c) ed e), poste in votazione, non sono approvate.

L'articolo 15, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

E' stato presentato il seguente emendamento, istitutivo di un nuovo articolo:

*SIBAU, RICCARDI*

*Emendamento aggiuntivo (pagina 16 ante.1)*

*Prima dell'articolo 16 inserire il seguente:*

*<<Art. 16 ante  
(Clausola valutativa)*

- 1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e verifica i risultati ottenuti dagli interventi finanziati a favore del tessuto imprenditoriale della regione. A tal fine acquisisce dalla Giunta regionale le informazioni necessarie a valutare l'impatto delle diverse linee di finanziamento secondo le finalità delle leggi di riferimento e con particolare attenzione al contributo dato a sostegno della capacità delle imprese di rimanere in attività e di mantenere e migliorare fatturato e livelli occupazionali.*
- 2. La Giunta regionale presenta specifiche informative su richiesta del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione che dettaglia i dati e le informazioni d'interesse, previo confronto con le Commissioni competenti. Entro il mese di ottobre 2014, la Giunta regionale presenta comunque una relazione che dà conto dello stato d'attuazione degli interventi finanziati.*
- 3. Ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, le informative giuntali sono oggetto d'esame da parte del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, che ne relaziona gli esiti alle Commissioni competenti.>>.*

Il PRESIDENTE informa che a tale emendamento va aggiunta la firma della consigliera Zilli.

Il Relatore SIBAU dà per illustrato tale emendamento.

Dopo il parere dei Relatori AGNOLA e GRATTON (entrambi favorevoli) e dell'assessore BOLZONELLO (che, fuori microfono, si dichiara favorevole), l'emendamento di pagina 16 ante.1, istitutivo dell'articolo 16 ante, posto in votazione, viene approvato.

All'articolo 16 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*AGNOLA, BIANCHI, SHAURLI, MARSILIO*

*Emendamento modificativo (pagina 16.0.1)*

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a. Al comma 2 le parole <<2 milioni di euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<1.800.000 euro>>.*

*b. Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*<<3 bis. Per le finalità di cui all'articolo 4 bis, comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 4.6.2.1084 e del capitolo 447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio di previsione per l'anno 2014.>>.*

*c. Al comma 8 le parole <<dai commi 1, 2, 6 e 7>> sono sostituite dalle seguenti <<dai commi 1, 2, 3 bis, 6 e 7>>.*

CIRIANI, SIBAU

Emendamento modificativo (pagina 16.1)

1. Il comma 6 è abrogato.

2. Il finanziamento pari a 300.000 euro previsto al comma 6 dell'articolo 16 della presente legge viene destinato al capitolo 3396 della legge regionale 17/2008.

ZILLI, CIRIANI, SIBAU

Emendamento modificativo (pagina 16.2)

a) Al comma 6 le parole <<300 mila euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<100.000 euro>>.

b) Nella tabella A relativa all'art. 16, comma 7, con riferimento alle finalità, funzione UBI e capitolo sotto indicati, è apportata la seguente variazione da applicarsi algebricamente rispetto a quella riportata nella Tabella stessa:

UB 1.5.2.1028

Capitolo 7713/S

FINANZIAMENTI A FAVORE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE - SPESE D'INVESTIMENTO 2014 + 100.000

UB 1.5.2.1028

Capitolo 7700/S

INTERVENTI PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE ART. 2, COMMA 85, L.R. 11.8.2011 N. 11 2014 + 100.000

GIUNTA REGIONALE

Subemendamento modificativo (pagina 16.2.1)

All'emendamento modificativo (pagina 16.3) prima delle parole <<Al comma 8>> sono aggiunte le seguenti: <<Il comma 3 dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: <<Per le finalità di cui all'articolo 4, commi 1 e 4, è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.5070 e del capitolo \_\_\_\_ di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.>>>>.

Nota: La copertura del presente subemendamento avviene mediante storno dal capitolo 9638 - competenza derivata 2013 della medesima UB.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 16.3)

Al comma 8 sostituire la parola <<13.424.000>> con la seguente: <<15.800.000>>.

Tali emendamenti, irrisolvemente, vengono esaminati e discussi singolarmente.

Il Relatore AGNOLA illustra l'emendamento di pagina 16.0.1.

Dopo il parere favorevole dei Relatori GRATTON, AGNOLA e SIBAU e dell'assessore BOLZONELLO, l'emendamento di pagina 16.0.1, posto in votazione, viene approvato.

Il PRESIDENTE comunica, in riferimento all'emendamento di pagina 16.1, che il comma 1 è inammissibile, mentre il comma 2 è decaduto per l'approvazione di un precedente articolo.

La consigliera ZILLI illustra l'emendamento di pagina 16.2.

Dopo il parere contrario dei Relatori AGNOLA e GRATTON e dell'assessore BOLZONELLO, l'emendamento di pagina 16.2, posto in votazione, non viene approvato.

L'assessore BOLZONELLO illustra l'emendamento di pagina 16.2.1.

Dopo il parere favorevole dei Relatori SIBAU, GRATTON e AGNOLA, l'emendamento di pagina 16.2.1, posto in votazione, viene approvato.

L'assessore BOLZONELLO illustra l'emendamento di pagina 16.3.

Dopo il parere favorevole dei Relatori SIBAU, GRATTON e AGNOLA, l'emendamento di pagina 16.3, posto in votazione, viene approvato.

L'articolo 16, posto in votazione nel testo così emendato, viene approvato.

Gli articoli 17 e 18, che non presentano emendamenti, messi in votazione singolarmente e nell'ordine senza discussione, vengono approvati.

Dopo la dichiarazione di voto del solo consigliere AGNOLA, la proposta di legge n. 36, "Azioni a sostegno delle attività produttive", posta quindi in votazione, in termini regolamentari, mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, viene approvata all'unanimità (*votazione n. 2033: favorevoli 38*).

Si passa, quindi, all'esame del **punto n. 2 dell'ordine del giorno**, che prevede:

**Discussione sulla mozione:**

"Più coraggio da parte della Giunta regionale sulla vicenda Latterie Friulane" **(43)**  
(d'iniziativa dei Consiglieri: Colautti, Tondo, Riccardi, Dipiazza)

Il PRESIDENTE ricorda i tempi a disposizione dei singoli Gruppi.

Il consigliere COLAUTTI, primo firmatario, illustra tale mozione.

Nel successivo dibattito generale, intervengono, nell'ordine, l'assessore BOLZONELLO e i consiglieri BOEM e MARSILIO.

Il consigliere COLAUTTI, chiesta ed ottenuta la parola sull'ordine dei lavori, domanda assicurazioni che, indipendentemente dall'ora, nella seduta odierna venga completato il punto dell'ordine del giorno in esame.

Il PRESIDENTE, rilevato che non vi sono contrarietà a tale richiesta, assicura che il punto sarà esaurito nella seduta in corso.

Dopo l'intervento, in sede di discussione generale, del consigliere SHAURLI, interviene il consigliere COLAUTTI per la propria replica.

L'assessore BOLZONELLO dichiara che la Giunta regionale è favorevole a tale mozione solo se viene cambiato il titolo e se viene tolta la lettera b) del dispositivo.

Il consigliere COLAUTTI dichiara di ritirare la lettera b) e di modificare il titolo della mozione nel seguente modo: *sostituire le parole "Più coraggio da parte" con la parola "Impegno"*.

Il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione la mozione n. 43 come emendata, che viene approvata all'unanimità (*votazione n. 2034: favorevoli 30*).

A questo punto, il PRESIDENTE comunica che il Consiglio è convocato per domani, 12 marzo, alle ore 10.00, e dichiara chiusa la seduta.

Poiché non ci sono state osservazioni sul processo verbale della seduta n. 57, del 27 febbraio 2014, lo stesso si intende approvato.

La seduta termina alle ore 18.47.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE